

Detrazioni fiscali Anno 2021



A seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati con la Santa Sede (d.P.R. 175/1994, art. 1) **lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie come il PIAMS, quali università straniere**, ai sensi della L. 148/2002, art. 2, del d.P.R. 189/2009 e dell'Accordo diplomatico fra Italia e Santa Sede 13 febbraio 2019.

In relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea tenuti presso università straniere, la cosiddetta «Legge di stabilità» 2016 (L. 2018/2015), apportando semplificazioni alla normativa vigente, ne ha riconosciuta **la detraibilità in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani** appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Pertanto, in base ai dati indicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D. 30 dicembre 2020), **per l'anno d'imposta 2020, le detrazioni spettanti agli iscritti ai corsi di Baccellierato (= Laurea) e di Licenza (= Laurea magistrale) relativamente alle tasse e ai contributi per la frequenza dei corsi sono le seguenti:**

- **per gli iscritti ai *curricula* Filologico-musicologico, Musicale-esecutivo e Musicale-compositivo, se domiciliati nel Nord Italia, l'importo massimo è pari ad Euro 2800 + Euro 140** (tassa regionale per il diritto allo studio universitario); per gli iscritti **domiciliati nel Centro Italia** la spesa massima detraibile è di **Euro 2300 + tassa regionale per il diritto allo studio universitario** (tassa standard: Euro 140), e per i **domiciliati nel Sud Italia e Isole** è di **Euro 1500 + tassa regionale per il diritto allo studio universitario** (tassa standard: Euro 140);
- **per gli iscritti al *curriculum* Tecnico-musicale, se domiciliati nel Nord Italia, l'importo massimo è pari ad Euro 3500 + Euro 140** (tassa regionale per il diritto allo studio universitario); per gli iscritti **domiciliati nel Centro Italia** la spesa massima detraibile è di **Euro 2400 + tassa regionale per il diritto allo studio universitario** (tassa standard: Euro 140), e per i **domiciliati nel Sud Italia e Isole** è di **Euro 1600 + tassa regionale per il diritto allo studio universitario** (tassa standard: Euro 140).

Per il medesimo anno d'imposta, le detrazioni spettanti agli iscritti ai **corsi di Dottorato** afferenti a qualunque *curriculum* di studi, nonché ai **Master accademici di I e II livello** relativamente alle tasse e ai contributi per la frequenza dei corsi, **se domiciliati nel Nord Italia**, sono stabilite in **Euro 3700 + Euro 140** (tassa regionale per il diritto allo studio universitario). Per gli iscritti **domiciliati nel Centro Italia** la spesa massima detraibile è di **Euro 2900 + tassa regionale per il diritto allo studio universitario** (tassa standard: Euro 140), e per i **domiciliati nel Sud Italia e Isole** è di **Euro 1800 + tassa regionale per il diritto allo studio universitario** (tassa standard: Euro 140).

Le detrazioni riguardano **tutte le spese sostenute per la frequenza dei corsi e per l'eventuale conseguimento dei corrispondenti titoli**, ivi comprese le spese per il ricongiungimento di carriera, iscrizioni ad appelli di laurea, rilascio del diploma di laurea, frequenza a corsi singoli, anche non finalizzati all'iscrizione all'ammissione al corso di Licenza, trasferimento di Ateneo e passaggio di corso. Restano invece **esclusi i costi relativi ai diritti di Segreteria** per le operazioni connesse (rilascio di certificati, richiesta di duplicati, ecc.) e **quelli relativi al pagamento di more e sanzioni**.

È possibile portare in detrazione sia le **spese sostenute per l'accesso o per la valutazione di carriera finalizzate all'ammissione** ai corsi di studio, anche se con esito infruttuoso, sia le **spese concernenti i corsi non finalizzati all'ammissione a un corso di laurea magistrale** (per il PIAMS: preaccademici, strutturati, masterclasses, corsi liberi, corsi brevi e di lingua).

In tutti i casi **la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere**. Si precisa che le

ricevute dei pagamenti sono – a tutti gli effetti di legge – quietanze liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle dichiarazioni dei redditi. Le ricevute da utilizzare sono tutte quelle pagate nel corso dell'anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti.

Fonti normative

D.P.R. 97/1986, art. 15, § 1, lett. e (modificato dalla L. 208/2015, art. 1, §§ 954, lett. b-955) • MIUR - D. 30 dicembre 2020, art. 1, §§ 1.3.4

Agenzia delle Entrate, Circolare 13E/2013, § 3.1 • Agenzia delle Entrate, Circolare 18E/2016, § 2.2 • Agenzia delle Entrate, Circolare 13E/2019, ad locum • Agenzia delle Entrate, FAQ Spese universitarie (aggiornamento: 10 giugno 2020) • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 87E/2008 • Ministero delle Finanze, Circolare 95/2000, § 1.5.1

L. 549/1995, art. 3 e successive modificazioni • D.lgs. 68/2012 • L.reg. – Regione Lombardia 10/2003, art. 62.

Aggiornamento: 21 aprile 2021